

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE MISURE DELL'ASSE 2

I criteri previsti per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dall'Asse 2 del PSR 2007-2013 sono stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna (nell'ambito del PSR), dalle Province (nell'ambito dei PRIP) e nei bandi applicativi definiti dalle Province e dalla Regione.

Tali criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualsiasi sia il livello amministrativo al quale essi vengono attuati.

I criteri di selezione previsti dal PSR, pertanto, possono essere integrati da ulteriori criteri previsti dai PRIP o dai Bandi. Siffatte integrazioni, in ogni caso, devono essere coerenti con i criteri di selezione definiti nel presente documento e con le relative finalità.

I criteri di selezione sono costituiti da priorità ed incentivi finanziari.

1. Priorità

Le priorità sono stabilite dal PSR e si distinguono in tre tipologie:

Territoriale

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

Tecnico

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi ma che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

Soggettivo

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (per esempio le aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

1.1 Priorità territoriali

1.1.1 Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel PSR, al paragrafo 5.3.2.3.

La Regione individua, tra le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, alle aree vulnerabili e alle aree della Rete Natura 2000 è attribuito, in ogni caso, lo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo esse rappresentano un'unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra delle aree preferenziali o a loro sovrapposizione.

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree della Rete natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene le priorità subordinate da assegnare alle aree preferenziali del PSR, la Regione definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela.

Tale ordine di priorità è differenziato per fascia altimetrica (Tab. 1), dal momento che il PSR individua e riconosce criticità, (e dunque fabbisogni di tutela) diversificati in funzione di tale parametro.

Tabella 1

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
<i>Tutela naturalistica</i>	P1	P1
<i>Tutela idrologica</i>	P2	P3
<i>Tutela paesaggistica</i>	P3	P4
<i>Tutela del suolo</i>	-	P2

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

A tale ordine di priorità si adeguano le Province, a meno che nei PRIP, approvati dalla Regione, non si stabiliscano ordini di priorità diversi.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi

della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4, non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1, come pure la sovrapposizione di aree con priorità 3 con aree con priorità 4 non prevale mai rispetto alle aree con priorità 2 o 1. In ogni caso la sovrapposizione di una o più aree preferenziali nell'ambito di un'altra determina maggiore priorità.

Sulla base di quanto prima riportato, *a titolo esemplificativo* si descrive la seguente casistica: *nell'ambito di un area preferenziale con priorità 1 ne ricadono altre di priorità 1, 2, 3 e 4.*

Pertanto i criteri di selezione saranno applicati nei territori che ricadono nelle aree che si sovrappongono prioritariamente nell'ordine stabilito nella tabella 2.

Tabella 2

Priorità	Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità
1	Sovrapposizione 1+2
2	Sovrapposizione 1
3	Sovrapposizione 2 +3 + 4
4	Sovrapposizione 2 + 4
5	Sovrapposizione 2
6	Sovrapposizione 3 +4
7	Sovrapposizione 3
8	Sovrapposizione 4

1.1.2. Priorità territoriali disposte dalle Province

Il PSR stabilisce per le Misure dell'ASSE 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, possono essere stabilite dai PRIP. Pertanto qualora nei PRIP, approvati dalla Regione, non si stabiliscano ordini di priorità diversi, si applicano le priorità stabilite dall'ordine generale di priorità per gruppo di tutela di cui al par. 1.1.

I PRIP possono individuare sulla base della programmazione territoriale locale ulteriori aree. L'individuazione di tali aree deve essere comunque coerente con il perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2.

In ogni caso le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle ulteriori aree individuate dai PRIP, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali stabilite dal PSR.

Le priorità individuate per le ulteriori aree definite nei PRIP sono assegnate dalle Province.

1.2. Priorità tecniche

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce un ordine di priorità tecniche per le Azioni obbligatoriamente attivate così come definite dal paragrafo del PSR 5.3.2.4. “Principi generali di attuazione dell’Asse” nel sub paragrafo “Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati”.

Al fine di corrispondere, in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura, collina e montagna così come descritto nella tabella 3. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal PSR per l’applicazione dell’Azione 2 “Produzione biologica” della Misura 214 in pianura (obbligo di attuazione congiunta dell’Azione 2 con l’azione 9 e/o 10).

Tabella 3

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	2 + 9 e 10	P1	-	-
	2 + 9	P2	-	-
	2 + 10	P2	-	-
	10	P3	P1	-
	9	P4	P2	-
	8	P5	P3	P1
	2	-	P4	P2
	5	P6	P5	P3
221	1	P1	P1	-
	2	P1	P1	-
	3	P2	-	-

I livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in tabella 3, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

A tale ordine di priorità si adeguano pertanto le Province a meno che nei PRIP, approvati dalla Regione, non si stabiliscono priorità diverse.

1.2.2. Priorità tecniche disposte dalle Province

L’ordine di priorità delle altre Azioni (cioè quelle non attivate obbligatoriamente dalla Regione), anche in combinazione tra loro, viene stabilito dalle Province, in funzione delle caratteristiche dei propri territori e delle realtà strutturali agricole/forestali, in accordo con le Comunità Montane.

Al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi ma che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto dal precedente paragrafo 1.2.1, si stabilisce che l'azione:

- 2 può avere maggiore priorità quando attuate unitamente all'azione 3
- 1 può avere maggiore priorità quando attuate unitamente all'azione 3

1.3 Priorità soggettive

1.3.1 Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna

Tra i criteri di selezione, quelli inerenti le caratteristiche dell'azienda e/o del beneficiario vengono riconosciuti come priorità soggettive, come descritto nel PSR al paragrafo 5.3.2.4.

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispettivamente alle priorità di tipo territoriale e poi tecniche.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce quali priorità soggettive quelle con valenza ambientale (per esempio aziende che partecipano ad accordi agro ambientali o aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo).

Tuttavia altre priorità soggettive, (es: giovani, aziende con produzioni legate a circuiti di qualità regolamentata, ecc.) possono essere applicate se subordinate a quelle con valenza ambientale e qualora siano esercitate tra interventi aventi la medesima valenza ambientale.

La Regione attribuisce inoltre priorità alle aziende certificate biologiche quale priorità soggettiva. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle altre Misure previste dall'Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti e pertanto è accordata priorità ad aziende certificate biologiche a parità di valenza ambientale delle domande.

1.3.2 Priorità soggettive stabilite dalle Province

Le Province possono dettagliare, nei PRIP, le priorità soggettive.

Tuttavia, nel meccanismo di selezione delle domande, le priorità di tipo soggettivo, presenti nei PRIP, devono essere coerenti con quanto disposto al paragrafo 1.3.1 del presente documento.

2. I meccanismi di incentivazione finanziaria

Sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie, da definire nei dispositivi di attuazione, dedicate ad alcuni interventi obbligatori rivolti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio accordando specifiche priorità. Le riserve finanziarie pertanto verranno stabilite nei bandi dalla Regione in accordo con le Province. Le Province non possono stabilire riserve finanziarie per altre azioni/interventi dell'Asse 2 o per specifici territori.

3. “Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del PSR”

La Regione, nell’ambito dell’attuazione dell’Asse 2, da applicazione alle seguenti priorità trasversali stabilite dal PSR, :

- Il sostegno e l’incentivazione dei **giovani imprenditori** nell’ambito dell’attuazione dell’Asse 2 è realizzato, come stabilito dal PSR, accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate. Tale priorità è una priorità soggettiva ed è esercitata come tale nell’ambito dell’attuazione delle altre Misure previste dall’Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende condotte da giovani imprenditori a parità servizio ambientale offerto dall’Azienda con l’adesione all’Asse 2.
- La **valorizzazione dell’agricoltura a metodo biologico** è perseguita nell’ambito dell’Asse 2 attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, senza limitazioni territoriali all’attuazione dell’Azione 2 “Produzione biologica” della misura 214. Questa priorità trasversale pertanto non attribuisce all’Azione 2 “Produzione biologica” sempre il livello di priorità massima.
- La **promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM** è perseguita nell’ambito dell’Asse 2 quale priorità soggettiva limitatamente alla zootecnia. Come tale è esercitata nell’ambito dell’attuazione delle altre Misure previste dall’Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende certificate **NO OGM** a parità servizio ambientale offerto dall’Azienda con l’adesione all’Asse 2.

4. La selezione degli interventi delle Asse 2

La selezione degli interventi dell’Asse2 è effettuata attraverso graduatorie.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal PSR e dai PRIP approvati dalla Regione per l’Asse 2 in base:

1. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali,
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche;
5. alle priorità soggettive.



Giunta Regionale
Direzione Generale Agricoltura

